

Appendice al Regolamento sull'Ordinamento dei Servizi e degli Uffici

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI ESTERNI
(approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 42 del 14.07.2008)

ART. 1
Principi

1. L'Amministrazione, in conformità ai principi generali in materia di pubblico impiego e di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, utilizza e valorizza prioritariamente le risorse tecnico professionali interne.
2. Gli incarichi possono essere conferiti solo in via straordinaria, per motivi eccezionali e per esigenze temporanee, non devono riguardare attività generiche o comunque riconducibili ai contenuti professionali del personale in servizio presso l'ente.
3. Sono esclusi dalla disciplina del presente regolamento:
 - a) le prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge, qualora non vi siano uffici o strutture a ciò deputati (a titolo esemplificativo: incarichi di progettazione o direzione lavori);
 - b) la rappresentanza in giudizio ed il patrocinio dell'amministrazione;
 - c) gli appalti e le esternalizzazioni di servizi necessari per raggiungere gli scopi dell'amministrazione¹

ART. 2
DEFINIZIONI

- 1) **INCARICHI DI COLLABORAZIONE**²: gli incarichi di collaborazione – conferiti con contratto di lavoro autonomo e aventi natura individuale e personale - per prestazioni d'opera intellettuale possono essere di natura “coordinata e continuativa” ovvero di natura “occasionale” e, ai fini del presente regolamento, possono essere conferiti ad esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria³.
 - A) sono “collaborazioni coordinate e continuative” (art. 409 c.p.c.) quelle che si concretizzano in una prestazione d'opera continuativa e coordinata e prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato; ove la “*continuità*” indica che la prestazione si protrae nel tempo e la durata è definita in sede negoziale; la “*coordinazione*” è costituita dal vincolo funzionale tra l'opera del collaboratore e l'attività dell'amministrazione committente e comporta una stretta connessione con le finalità di quest'ultima, la “*personalità*” della prestazione vede fortemente limitato o del

¹ La fonte di tali esclusioni è la delibera 15 febbraio 2005, n. 6 delle sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei Conti.

² La fonte della definizione degli incarichi di collaborazione è la circolare della Presidenza del consiglio dei Ministri n. 4 del 15 luglio 2004;

³ Vedi, sulla definizione di “esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria”, il parere del Dipartimento della Funzione Pubblica: 21 gennaio 2008, n. 5

tutto assente l'apporto di altri collaboratori; l'"*assenza di subordinazione*" si traduce nell'assenza di limitazioni al potere decisionale ed organizzativo del prestatore d'opera, pur permanendo il potere di coordinamento dell'amministrazione committente;

- B) sono "collaborazioni occasionali" quelle che si concretizzano in prestazioni d'opera ai sensi dell'art. 2222 c.c.⁴, ovvero, più genericamente, in prestazioni di lavoro autonomo che si caratterizzano per "*occasionalità*" e "*saltuarietà*", tali che il compenso che ne deriva non può essere considerato la forma principale di reddito; "*assenza di vincolo di subordinazione*", "*libertà di organizzare la prestazione fuori da vincolo di orario*".
- 2) INCARICHI DI STUDIO: nell'ambito degli incarichi di collaborazione, come definiti al precedente punto n. 1), gli incarichi di studio si concretizzano nell'incarico individuale a svolgere un'attività di studio, nell'interesse dell'amministrazione, che deve tradursi nella consegna di una relazione scritta finale nella quale siano illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte;
 - 3) INCARICHI DI RICERCA: nell'ambito degli incarichi di collaborazione, come definiti al precedente punto n. 1), gli incarichi di ricerca attengono ad attività di ricerca su argomenti di interesse dell'amministrazione e presuppongono la preventiva definizione del programma da parte dell'amministrazione;
 - 4) INCARICHI DI CONSULENZA⁵: nell'ambito degli incarichi di collaborazione, come definiti al precedente punto n. 1), si definiscono "di consulenza quegli incarichi che riguardano richieste di pareri, valutazioni, espressioni di giudizio, consulenze legali –al di fuori della rappresentanza processuale e del patrocinio dell'amministrazione-.

ART. 3

Programma annuale per l'affidamento degli incarichi e determinazione del tetto di spesa

1. Il Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera b), del D.lgs 267/2000, è competente ad approvare il programma annuale degli incarichi di lavoro autonomi, come definiti nel precedente articolo 2, del presente regolamento.
2. Il programma può essere integrato o modificato nel corso dell'anno, con le stesse modalità indicate nel comma precedente, in presenza di ulteriori e diverse esigenze emerse successivamente alla sua approvazione.
3. La spesa annua massima, che può essere destinata al finanziamento degli incarichi non può essere superiore al 3% delle spese correnti. Il relativo importo viene espressamente determinato annualmente.

ART. 4

Presupposti per il conferimento di incarichi esterni

1. Gli incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, possono essere conferiti ad esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria in presenza dei seguenti presupposti la cui verifica deve analiticamente risultare dall'atto di conferimento:

⁴ *quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente.*

⁵ La fonte della definizione degli incarichi di studio, di ricerca, di consulenza è la delibera 15 febbraio 2005, n. 6 delle sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei Conti.

- l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente e ad obiettivi e progetti specifici e determinati di cui agli atti di programmazione (relazione previsionale e programmatica, Piano esecutivo di Gestione, etc.);
- l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno, per carenza di idonee professionalità e/o competenze ovvero per esigenze di carattere organizzativo;
- la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
- devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione;
- gli incarichi devono essere conferiti nel rispetto delle procedure di cui al successivo art. 6, salvo quanto previsto dal successivo art. 9.

ART. 5

Competenza per gli affidamenti degli incarichi esterni

1. La competenza dell'affidamento degli incarichi è dei responsabili di servizio che intendono avvalersene.
2. I responsabili di servizio possono ricorrervi nell'ambito delle previsioni del programma approvato dal Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 2 del presente regolamento, nonché dei limiti di spesa quantificati nel bilancio di previsione, nonché negli indirizzi generali di gestione formulati dagli organi di governo e nel rispetto degli obiettivi definiti dal Piano esecutivo di gestione. Annualmente, prima ed in funzione dell'approvazione del bilancio di previsione e del programma di cui all'art. 2, i Responsabili di Servizio competenti inviano al Segretario Comunale e/o Direttore Generale una relazione contenente la specificazione delle iniziative ed attività nelle quali si articola il progetto e/o programma di lavoro, per la cui realizzazione si rende necessario l'apporto del collaboratore esterno, precisando altresì le caratteristiche professionali e curriculari richieste, nonché la durata prevista per lo svolgimento dell'incarico.
3. La relazione deve rendere motivatamente conto dell'avvenuto accertamento dell'esistenza dei presupposti di cui all'articolo 4 del presente regolamento.

ART. 6

Modalità per il conferimento di incarichi esterni mediante procedure comparative

1. Gli incarichi di importo netto superiore ad euro 10.000,00 (diecimila) sono conferiti mediante procedure di selezione con comparazione dei curricula professionali degli esperti esterni e, ove ritenuto opportuno, successivo colloquio dei partecipanti alla selezione.
2. Il Responsabile del Servizio competente predispose un apposito avviso di selezione, da pubblicare all'Albo pretorio e sul sito internet dell'ente per almeno dieci giorni consecutivi, nel quale siano evidenziati:
 - a) i contenuti altamente qualificanti l'incarico richiesto, come risultano dal programma di attività e dai progetti specifici e determinati dall'Ente e consultabili in allegato all'avviso;
 - b) i titoli, i requisiti professionali e le esperienze richiesti per la partecipazione alla selezione e alla prescritta procedura comparativa;
 - c) il termine, non inferiore a dieci giorni, entro cui devono essere presentate le domande di partecipazione, corredate dei relativi curricula e delle eventuali ulteriori informazioni ritenute necessarie in relazione all'oggetto dell'incarico di collaborazione;

- d) i criteri di valutazione dei titoli, dei requisiti professionali e delle esperienze indicati nelle domande di partecipazione, le modalità di valutazione dei candidati (*solo curriculum o curriculum e colloquio*);
 - e) il giorno dell'eventuale colloquio;
 - f) le materie e le modalità dell'eventuale colloquio;
 - g) le modalità di realizzazione dell'incarico;
 - h) la natura della collaborazione (occasionale o coordinata e continuativa);
 - i) il compenso complessivo lordo.
3. Per incarichi di importo netto pari o inferiore ad euro 10.000,00 (diecimila), l'incarico può essere conferito all'esito di apposita indagine di mercato, espletata attraverso una lettera d'invito contenente gli elementi di cui al comma precedente, da inviare ad almeno tre soggetti in possesso dei requisiti necessari. Detti soggetti possono essere individuati tra quelli iscritti alle liste di accreditamento formate ai sensi del successivo art. 7.

ART. 7

Liste di accreditamento di esperti

1. L'ente può istituire una o più liste di accreditamento di esperti esterni con requisiti professionali e di esperienza minimi da essa stabiliti, eventualmente suddivise per tipologie di settori di attività.
2. Il responsabile del settore competente, ricorre alle liste di accreditamento, nei casi indicati nell'art. 6, per invitare alle procedure comparative di selezione un numero di soggetti almeno sufficiente ad assicurare un efficace quadro di confronto e comunque non inferiore a tre.
3. Per la predisposizione delle liste, l'ente, a cura dell'ufficio personale, pubblicizza, con periodicità almeno biennale, un apposito avviso pubblico con l'indicazione dei requisiti professionali che devono essere posseduti dai soggetti interessati.
4. L'iscrizione nelle liste avviene automaticamente e in ordine alfabetico dei candidati.

ART. 8

Criteri di scelta degli esperti inseriti negli elenchi

1. Il responsabile del servizio competente, nella scelta degli esperti inseriti negli elenchi, deve di regola attenersi ai seguenti elementi:
 - specializzazioni ed esperienze risultanti dalla documentazione presentata ai fini dell'iscrizione all'albo;
 - principio di rotazione tra gli iscritti nell'elenco di cui all'art. 7;
 - necessità di evitare il cumulo degli incarichi;
 - evidente consequenzialità e complementarietà con gli altri incarichi avente lo stesso oggetto.
2. Il responsabile può derogare ai principi di cui al precedente comma esclusivamente nei casi in cui per specifiche esigenze tecnico operative o di convenienza economica si rendano necessarie scelte diverse che comunque devono essere adeguatamente motivate.

ART. 9

Modalità per il conferimento di incarichi esterni senza esperimento di procedura comparativa

1. In deroga a quanto previsto dall'art. 6, il Responsabile del Servizio competente può conferire gli incarichi in via diretta, quando ricorra una delle seguenti situazioni:
 - a) quando non abbiano avuto esito le procedure comparative di cui al precedente art. 6;
 - b) in casi di particolare urgenza, adeguatamente documentati e motivati, quando le scadenze temporali ravvicinate e le condizioni per la realizzazione dei programmi di attività, degli obiettivi e dei progetti specifici e determinati dall'ente, che richiedono l'esecuzione di prestazioni professionali particolarmente qualificate in tempi ristretti, non consentano l'utile e tempestivo esperimento di procedure comparative di selezione;
 - c) per attività comportanti prestazioni altamente specialistiche non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni od elaborazioni, per cui risulta notorio che uno solo può fornirle o eseguirle con il grado di specializzazione richiesto.
2. Il responsabile, qualora sia stata formata la lista di accreditamento di cui all'art. 7, dovrà attingere, primariamente, da questa.

ART. 10 **Disciplinare d'incarico**

1. Il responsabile del Servizio competente formalizza l'incarico conferito mediante stipulazione di un disciplinare o convenzione, inteso come atto di natura contrattuale nel quale sono specificati gli obblighi per il soggetto incaricato.
2. Il disciplinare d'incarico, stipulato in forma scritta, contiene i seguenti elementi:
 - a) generalità del contraente;
 - b) la precisazione della natura della collaborazione di lavoro autonomo, occasionale o coordinata e continuativa;
 - c) il termine di esecuzione della prestazione e/o di durata dell'incarico;
 - d) il luogo in cui viene svolta la collaborazione;
 - e) l'oggetto della prestazione professionale;
 - f) le modalità specifiche di esecuzione e di adempimento delle prestazioni e delle eventuali verifiche;
 - g) l'ammontare del compenso per la collaborazione e gli eventuali rimborsi spese nonché le modalità per la relativa liquidazione;
 - h) le modalità di pagamento del corrispettivo;
 - i) la specifica accettazione delle disposizioni del presente regolamento; la determinazione delle penali e le modalità della loro applicazione;
 - j) la definizione dei casi di risoluzione contrattuale per inadempimento;
 - k) il foro competente in caso di controversie.
3. Il compenso della collaborazione è calcolato in correlazione alla tipologia, alla qualità e alla quantità della prestazione richiesta, in modo da perseguire il massimo risparmio e la maggiore utilità per l'ente. Il pagamento è comunque condizionato all'effettiva realizzazione dell'oggetto dell'incarico. La corresponsione avviene di norma al termine dello svolgimento dell'incarico, salvo diversa pattuizione del disciplinare in relazione alle eventuali fasi di sviluppo del progetto o dell'attività oggetto dell'incarico. In ogni caso, il collaboratore è tenuto alla presentazione di una relazione finale illustrativa delle attività svolte e degli obiettivi raggiunti.

ART. 11

Regime particolare per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa

1. Gli incarichi possono essere conferiti con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell'art. 409, n. 3, c.p.c., nel rispetto della disciplina del presente regolamento, quando le prestazioni d'opera intellettuale e i risultati richiesti al collaboratore devono essere resi con continuità e sotto il coordinamento del dirigente competente.
2. Le prestazioni sono svolte senza vincolo di subordinazione e sono assoggettate a un vincolo di coordinamento funzionale agli obiettivi/attività oggetto delle prestazioni stesse, secondo quanto stabilito dal disciplinare di incarico e dal responsabile del settore competente.
3. Al collaboratore non possono essere affidati poteri gestionali autonomi né compiti di rappresentanza dell'ente.
4. Il collaboratore non è tenuto al rispetto di un orario predeterminato; la sua attività può essere esercitata presso le sedi dell'Amministrazione, secondo le direttive impartite dal responsabile competente, il quale mette eventualmente a disposizione i locali, le attrezzature e gli impianti tecnici strettamente funzionali all'espletamento dell'incarico.
5. Gli eventuali obblighi di iscrizione alla gestione separata INPS, sono a carico del collaboratore, che è tenuto a darne idonea comunicazione all'amministrazione. Gli eventuali obblighi di iscrizione all'INAIL sono a carico dell'amministrazione, che è tenuta a darne idonea comunicazione al collaboratore. Il collaboratore è altresì tenuto a dare idonea certificazione delle deduzioni eventualmente spettanti nonché degli altri dati ritenuti necessari.
6. I diritti e i doveri del committente e del collaboratore, le modalità di svolgimento delle prestazioni, i casi di sospensione e di estinzione del rapporto di collaborazione sono disciplinati dalla determinazione del responsabile e dal Disciplinare d'incarico, i quali sono formulati sulla base di schemi tipo da realizzarsi e aggiornarsi a cura dell'ufficio personale.

ART. 12

Pubblicizzazione degli incarichi

1. L'amministrazione rende noti tutti gli incarichi conferiti mediante formazione e pubblicizzazione, sul proprio sito istituzionale e con aggiornamento tempestivo, degli elenchi e degli esperti di cui si è avvalsa.
2. Gli elenchi, messi a disposizione per via telematica, contengono per ogni incarico i riferimenti identificativi del consulente o del collaboratore cui lo stesso è stato conferito, l'oggetto, la durata e il compenso.
3. I contratti relativi ai rapporti disciplinati dal presente regolamento hanno efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del collaboratore, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale del Comune di Dicomano.

ART. 13

Sanzioni per affidamenti in violazione del presente regolamento

L'affidamento di incarichi effettuato in violazione delle disposizioni del presente regolamento costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

ART. 14
Entrata in vigore e pubblicazione

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno dell'esecutività della deliberazione con la quale è stato approvato dalla giunta comunale.
2. Successivamente alla sua entrata in vigore, il regolamento è pubblicato all'albo comunale per quindici giorni consecutivi.
3. Il presente regolamento sostituisce ed abroga le precedenti regolamentazioni che risultino in contrasto con quanto disposto sulla disciplina degli incarichi.
4. Il presente regolamento è trasmesso alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti entro trenta giorni dalla propria adozione.